



# LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e curiosità dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

## Liberalizzazione o dissoluzione delle professioni? Giovani avvocati fatevi sentire!

di **Tommaso Servetto**

Ci siamo. L'Europa ci impone le liberalizzazioni che io, lo confesso, non ho ancora capito bene cosa siano, ma una cosa l'ho capita dalla lettura del testo relativo alla riforma delle professioni, approvato il 12 novembre con il cosiddetto 'patto di stabilità'. Lì è indicato chiaramente un punto e cioè: "sarà possibile costituire società di professionisti anche con capitali provenienti da soggetti non appartenenti alla professione"; inoltre si aboliscono le tariffe professionali.

Finalmente le organizzazioni mafiose potranno costituire loro stesse delle società di avvocati e smetterla di sperperare soldi per l'assistenza legale; le assicurazioni, anche loro, potranno costituire delle società di avvocati così sarà più semplice definire i risarcimenti dei danni e tutelare gli interessi del cittadino poiché il liquidatore dell'assicurazione e l'avvocato, dipendente della società costituita con i capitali dell'assicurazione, troveranno più facilmente un accordo sul "pocum" spettante al danneggiato.

Gli esempi possono continuare all'infinito ma il modesto spazio che mi concede il direttore non me lo consente.

La liberalizzazione viene però contrabbandata come uno strumento per la tutela delle professioni, in particolare dei giovani professionisti, e per combattere le lobbies.

Bugiardi!  
Basta nascondersi dietro

l'Europa! Cosa può volere l'Europa da noi se si considera che tra Piemonte e Lombardia ci sono più avvocati che in tutta la Francia! Cosa si deve ancora liberalizzare?

Bugiardi!  
Ad eccezione dell'esame di abilitazione non c'è nessuno sbarramento per l'accesso alla nostra professione e prima di dire che si vuole fare spazio ai giovani si guardino gli anagrafici degli albi! Mi consta che nell'Ordine Torinese a fronte di quasi 6 mila iscritti i due terzi siano infraquarantenni!

Con l'abolizione delle tariffe professionali, e quindi dei minimi tariffari, il nostro legislatore ha inferto un duro colpo alla lobby dei giovani professionisti che non avranno più neppure la garanzia di un minimo tariffario e per assumere un incarico dovranno accontentarsi del tozzo di pane (spesso duro) stabilito dai potenti.

A fronte di tutto ciò i no-

stri organi rappresentativi cosa fanno?

Aspettano. Aspettano di vedere la fine della libera professione per poi piangersi addosso senza mai avere mosso un dito prima che fosse approvata la legge. E dire che di avvisaglie ce ne sono state!

Nel contempo impegnano i giovani nella raccolta dei punti qualità (meglio noto come aggiornamento professionale) facendoli passare da un convegno all'altro a spese loro.

Io credo che i nostri ordini professionali debbano fare di più (o almeno qualcosa) per tutelare la professione e i propri giovani iscritti. Solo così si avrà diritto, se del caso, a battere i pugni sul tavolo di chi ci vuole far credere che ci sia un indirizzo legislativo a favore dei giovani ma in realtà vuole semplicemente sfruttarli.

Non se ne può più di sentire ripetere che i guai della professione sono legati all'eccessivo numero di iscritti

### **N. 3 - DICEMBRE 2011**

## In questo numero

### ■ Penale

■ La Corte di Cassazione ricorda al pubblico ministero le modalità di presentazione delle impugnazioni

**Pagina 2**

■ Accertamento etilometrico nullo: quando eccipirlo?

**Pagina 3**

■ Remissione della querela e mancata comparizione del querelato in udienza: accettazione tacita oppure no?

**Pagina 3**

■ Infortunio sul lavoro e colpa esclusiva del lavoratore

**Pagina 3**

### ■ Civile

■ Risarcibile il danno al convivente omosessuale per la perdita del compagno

**Pagina 4**

■ La sospensione del diritto all'assegno divorzile

**Pagina 4**

■ Massime

**Pagina 4**

## Convegno per Avvocati e Commercialisti

mercoledì 18 gennaio 2012, ore 14.30 - 17.30  
Tribunale di Torino, maxi aula 2

'LE NOVITÀ FISCALI DEL DL 138/2011: MONDI CHE SI PARLANO'

*Interverranno Avvocati, Commercialisti e Guardia di Finanza per affrontare insieme un aggiornamento sulle ultime modifiche fiscali apportate dal 'decreto di ferragosto'.*

**La partecipazione all'incontro è gratuita ed è in corso la procedura di accreditamento presso l'Ordine Avvocati di Torino e l'Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Torino.**

Info su [www.legalitorino.it](http://www.legalitorino.it)

(lo dicevano già 30 anni fa quando mi sono iscritto io). Siamo tanti, e allora? Anche

i cinesi erano tanti ed oggi la ricca Europa è lì che aspetta che vengano a pagarci i debiti.

Si potrebbero invece pensare attività finalizzate ad aiutare i giovani professionisti ad inserirsi nel mondo del lavoro, sostenerli, anche economicamente, agli inizi della loro carriera ma, soprattutto, farli sentire partecipi e parte integrante di un ordine professionale che al suo interno dimostri di saper risolvere i problemi della sua categoria senza aspettare che qualcun altro li risolva, anzi, dissolva a proprio profitto l'intera categoria.

## Torneo MAURIZIO LAUDI - Gli Avvocati concedono il bis



Dopo il torneo di calcio intitolato al dott. Franco Giordana la squadra degli avvocati, a inizio ottobre, ha vinto anche il torneo dedicato alla memoria del dott. Maurizio Laudi.

Due belle manifestazioni che hanno consentito a degli ex giovani, ma quotidianamente frequentatori del Palazzo di Giustizia, di sfidarsi lealmente, con le poche forze rimaste, e darsi battaglia anziché nelle aule di giustizia su un campo di calcio.

Certamente un bel modo per ricordare due Magistrati che non possono essere dimenticati, certamente radicati nel cuore di chi li ha conosciuti per la loro serenità, capacità professionale e disponibilità.

Nella serata ottobrino, si è disputata

la finale del torneo Laudi alla presenza della moglie Donatella e della figlia Chiara e gli avvocati hanno battuto in finale una squadra composta da Carabinieri.

Il Procuratore Generale dott. Maddalena, nel simpatico ricordo del dott. Laudi ha trovato una motivazione alla vittoria degli avvocati nel fatto che la figlia Chiara abbia intrapreso di recente la nostra professione.

Se così è, non resta che complimentarsi con la giovane collega Chiara che abbracciando la carriera forense può dedicare a papà, insieme a noi, il primo "successo", nella consapevolezza che il papà, da Magistrato, ha sempre tenuto in grande considerazione la figura dell'avvocato, e noi la sua.

# La Corte di Cassazione ricorda al pubblico ministero le modalità di presentazione delle impugnazioni

a cura di Flavio Campagna

Con la sentenza n. 1847 del 25 novembre 2010, la prima sezione penale della Corte di Cassazione interviene nella delicata materia delle modalità di presentazione delle impugnazioni, cogliendo lo spunto fornito dal caso di specie relativo ad un appello in materia cautelare da parte del Pubblico Ministero. Nel caso in questione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino aveva impugnato l'ordinanza con la quale il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare, ottenendo soddisfazione dal Tribunale del Riesame. La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del Tribunale, accogliendo il primo motivo di ricorso con il quale si eccepeva l'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per violazione delle norme che regolano la presentazione delle impugnazioni.

Precisa la Corte che lo schema del procedimento di appello nella materia cautelare ricalca quello previsto per il riesame: l'art. 310 c.p.p., comma 2, richiama, infatti, l'art. 309 c.p.p., comma 4, il quale rimanda alle modalità e forme di presentazione previste, in generale per le impugnazioni, dagli artt. 582 e 583 c.p.p.; in particolare: l'art. 582 c.p.p., comma 1, prescrive che l'atto di impugnazione deve essere presentato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, dalla parte personalmente o a mezzo di un incaricato, e il pubblico ufficiale addetto deve apporvi l'indicazione del giorno in cui riceve l'atto, l'indicazione della persona che lo presenta e la propria sottoscrizione; l'art. 583 c.p.p., comma 1, prevede, inoltre, che le parti possano proporre impugnazione con telegramma, oppure con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria

indicata nell'art. 582 c.p.p., comma 1, in questo caso il pubblico ufficiale addetto alla deve allegare agli atti la busta contenente l'atto di gravame ed apporre su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. La proposizione dell'atto di appello, o di qualsiasi altro gravame, con modalità diverse o difformi è sanzionata con l'inammissibilità dell'impugnazione dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), ciò a prescindere dalla circostanza che parte ricorrente sia, come nel caso di specie, il pubblico ministero. La dichiarazione di impugnazione è, dunque, un atto a forma vincolata, dovendosi accertare con sicurezza l'autenticità della sottoscrizione, per cui le modalità di presentazione e di ricezione assumono la veste di requisiti di forma che non ammettono equipollenti. La certezza della ritualità è data dall'attestazione del pubblico ufficiale che riceve l'atto.

Prosegue la Corte ricordando che, con riferimento alla previsione dell'art. 582 c.p.p., comma 1, quando parte impugnante sia il pubblico ministero, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che al novero dei soggetti abilitati alla presentazione appartengono coloro che siano a ciò espressamente delegati, anche in forma orale, purchè tale loro qualità sia desumibile dalla natura dei rapporti o delle relazioni intercorrenti fra il presentatore e il sottoscrittore dell'atto. Il pubblico ministero, dunque, può avvalersi di tale disposizione dando incarico a persona addetta al suo ufficio la quale, fungendo da mero tramite materiale ai fini della presentazione dell'atto nella cancelleria del giudice competente, non necessita di un formale atto di delega, atteso il rapporto di "immedesimazione organica" per cui l'attività materiale del dipendente, nell'ambito

delle funzioni demandate all'ufficio di cui fa parte, non può che essere ricondotta a disposizioni impartite dal titolare dell'ufficio stesso o da chi ne fa le veci (in sentenza si richiama la casistica di fattispecie in cui il Procuratore della Repubblica aveva dato incarico a un autista addetto all'ufficio: v. Cass. Sez. 6, sent. 7 luglio 2006, Sicuranza e altri; Cass. Sez. 2, sent. 12 giugno 2002, n. 35345, Cordella; Cass. Sez. 5 sent. 21 ottobre 1998, n. 12754, Trimarco; Cass. Sez. 6, Sent.26/02/1997, n. 4947 Musca e altro).

Riguardo all'ipotesi disciplinata dall'art. 583 c.p.p., comma 1, anche quando parte impugnante sia il pubblico ministero, la giurisprudenza è nel senso dell'inderogabilità della spedizione dell'atto di impugnazione a mezzo di raccomandata o telegramma, tanto da escludere (si cita come unica eccezione Cass., Sez. 2, 8 gennaio 1991, n. 16, ric. Calla) la utilizzazione, anche da parte della pubblica accusa, di strumenti di trasmissione diversi, come telescrivente e telefax, i quali, pur garantendo la ricezione dell'atto di impugnazione non sono, comunque, idonei a garantirne anche la provenienza (tra le più recenti, Cass. Sez. 6, 22.10.2001, n. 42473, ric. Derwishi; Cass. Sez. 1, Sent. 07/11/2001, n.45711; Cass. Sez. 2, Sent. 20/11/2003, n. 48234, imp. Flammia; Cass. Sez. 4, sent. 27/10/2004, n.47959 ric. Iannello; Cass. Sez. 1, sent. 4.4.2006, n. 16776, ric. PG in proc. Cozza e altro).

Conclude la Corte che la generale disciplina dettata dagli artt. 582 e 583 c.p.p., come sopra esaminata, e salve le particolari forme contemplate dall'art. 123 c.p.p., per chi si trovi in stato di detenzione, prevede che ogni atto di impugnazione deve essere presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, oppure deve essere spedito alla stessa cancelleria, con modalità e forme particolari atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto, l'autenticità della provenienza.

Pertanto, da un punto di vista tecnico-sistematico, il "presentare" un'impugnazione si distingue dallo "spedire" un'impugnazione e al fine di stabilire se l'impugnazione stessa sia rituale, perchè solo così è validamente instaurato primo momento processuale di introduzione del giudizio, è indispensabile poter verificare se la proposizione dell'atto di gravame sia avvenuta con le forme dell'art. 582 c.p.p., comma 1, ovvero con quelle disciplinate dall'art.

## Sezioni Unite

### REATO ACCEDERE ALLA BANCA DATI PER PURA CURIOSITA'

Corte di Cassazione, Sezioni Unite  
27 ottobre 2011

I giudici di legittimità a sezioni unite hanno stabilito la configurabilità del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p. non solo per il soggetto che, non essendo abilitato ad accedere al sistema protetto, riesca tuttavia ad entrarvi scavalcando la protezione di una chiave di accesso o password, ma anche per il soggetto che, legittimato per motivi di servizio o di ufficio ad accedere ad una banca dati e in possesso delle credenziali di autenticazione (es. password) del sistema informatico o telematico, decida di entrare nel sistema non per motivi di ufficio bensì per motivi diversi, non autorizzati, del tutto personali o per altre finalità (cessione a terzi dei dati o delle informazioni, curiosità personale, vendita di dati, corruzione di pubblici ufficiali, rivelazione di segreti di ufficio o aziendali).

In particolare: "la condotta di accesso o di mantenimento all'interno di un sistema informatico o telematico posta in essere da soggetto abilitato, ma per scopi finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita, non integra il reato di accesso abusivo al sistema informatico o telematico protetto, a meno che l'accesso o il mantenimento nel sistema integrino una violazione dei limiti o delle condizioni dell'abilitazione".

583 c.p.p., comma 1.

Nel caso di specie, trattandosi di doglianza relativa ad errore in "procedendo", la Corte ha provveduto alla disamina degli atti ed è risultato che sull'atto di appello del pubblico ministero è apposto un timbro della cancelleria del giudice a quo ove, cancellata la dicitura "depositato", è presente la dicitura "pervenuto" con l'indicazione, manoscritta, della data del pervenuto ed una firma; è pure allegata una busta gialla, priva di affrancatura, con recante l'indirizzo "Tribunale del Riesame".

Secondo il Giudice di legittimità, la mancanza di qualunque indicazione sulle modalità con le quali l'atto di appello è "pervenuto" alla cancelleria del giudice a quo lascia il più ampio margine di ipotizzabilità in ordine ai modi attraverso i quali il recapito possa essere avvenuto e, di conseguenza, non consente di ritenere che sia stata realmente assicurata, oltre alla ricezione, anche e soprattutto, l'autenticità della provenienza dell'atto medesimo. Di certo l'impugnazione non è stata spedita per raccomandata o con telegramma, di ciò non vi è riscontro in atti, ma non può neppure presumersi che sia stata presentata dal pubblico ministero personalmente o da un addetto al suo ufficio a ciò, anche implicitamente, incaricato. Ricorda la Corte che seppure è principio acquisito alla giurisprudenza di legittimità che "non è causa di inammissibilità dell'impugnazione proposta dal pubblico ministero il fatto che, in sede di attestazione dell'avvenuta

presentazione del gravame, sia stata omessa, da parte del pubblico ufficiale addetto alla ricezione, l'indicazione, prevista dall'art. 582 c.p.p., comma 1, della persona che ha provveduto alla presentazione stessa, quando la chiara intestazione dell'atto di impugnazione, non lascia dubbi circa l'avvenuta identificazione di detta persona" (da ultimo, Cass. Sez. 5, sent. 25.5.2006, n. 506, Genovese e altri; Cass. Sez. 1, sent. 5.11.2009 n. 46171, Tancredi) è anche principio recepito che, pur in presenza di atto recante l'intestazione dell'ufficio della procura della repubblica, non qualunque modalità di invio o presentazione debba ritenersi conforme a legge o, comunque, tale da assicurare certezza circa l'autenticità dell'atto e la riconducibilità del medesimo a soggetto che abbia il diritto di interporre gravame (in questo senso Cass. Sez. 5, sent. 2.7.2008, n. 42064, De Alexandris).

Rileva la Corte che, nel caso in esame, non è dato stabilire se vi sia stata "presentazione" dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice a quo, art. 582 c.p.p., comma 1, ovvero l'atto sia stato inviato, o anche spedito, e sia, quindi, pervenuto a quell'ufficio con mezzo diverso da quelli tassativamente indicati dall'art. 583 c.p.p., comma 1 e, pertanto, l'impossibilità di stabilire l'osservanza delle forme prescritte, finalizzate a garantire l'autenticità dell'atto e la legittimità della sua presentazione, rende inammissibile l'appello del pubblico ministero.

## In evidenza

**E' necessario indicare il codice fiscale della parte e del difensore nell'atto di costituzione di parte civile**

Si ricorda che, a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta 'Manovra di Luglio', è divenuto obbligatorio inserire nell'atto di costituzione di parte civile l'indicazione del codice fiscale sia della parte che del difensore che la rappresenta.

La norma di riferimento è l'art. 23 comma 50 D.L.98 del 6 luglio 2011, la quale prevede che "in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale ed in tutti gli atti di prima difesa, devono essere indicati, le generalità complete della parte, la residenza o sede, il domicilio eletto presso il difensore ed il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio".

## Accertamento etilometrico nullo: quando eccepirlo?

di Alberto Pantosti Bruni

**Tribunale di Torino, quarta sezione penale, 4 luglio 2011**

*"L'accertamento etilometrico è nullo ed il conducente il veicolo deve andare assolto dal reato di cui all'art. 186 C.d.S. laddove quest'ultimo non sia stato avvisato dagli agenti operanti della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia e la nullità in questione può essere eccepita anche con la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della vettura".*

Con tale decisione la Quarta Sezione del Tribunale di Torino (giudice dott.ssa P. Trovati) ha aderito al costante orientamento espresso dalla Giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di accertamento dello stato di ebbrezza con etilometro, l'omesso avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore configura una causa di nullità dell'accertamento medesimo (Cass. pen. Sez. 12 gen-

naio 2010 n. 4939).

Tale assunto, che riconduce il suddetto accertamento tra quelli previsti dall'art. 354 c.p.p., si basa sul combinato disposto tra tale norma e quella di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p., secondo cui "nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 c.p.p. [tra cui rientrano anche gli accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p.], la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia".

Ciò premesso, desta particolare interesse nella sentenza in commento la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla violazione delle norme di anzi citate anche in sede di riesame del decreto di sequestro preventivo dell'autoveicolo. È noto, infatti, che la prevalente Giurisprudenza di legittimità - che riconduce tale nullità nel novero di quelle "a regime intermedio" - pone un limite temporale assai ristretto alla possibilità di dedurla imponendo

che ciò avvenga prima del compimento dell'atto o, nel caso in cui questo non sia possibile, immediatamente dopo, come previsto dall'art. 182 c.p.p.

Il Tribunale di Torino ha ampliato notevolmente tale limite e lo ha fatto richiamando una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 44538 del 9 ottobre 2008, in cui si legge che "secondo il più recente orientamento della giurisprudenza tale nullità può essere fatta valere anche con la richiesta di riesame (vedi Cass., Sez. 3<sup>a</sup> penale 12 luglio 2005 - 14 settembre 2005 n. 33517, CED 233164; e Cass. Sez. 3<sup>a</sup> penale, 25 ottobre 2005 - 21 marzo 2006 n. 9360. CED 234041)".

Appare evidente come la decisione del Tribunale di Torino non sia isolata ma faccia parte di un insieme di pronunce che aderiscono ad un orientamento, forse minoritario, ma certamente condivisibile, avendo tra gli altri il pregio di ancorare la deducibilità di tale nullità ad un preciso momento.

## Cassazione

**REMISSIONE DELLA QUERELA E MANCATA COMPARIZIONE DEL QUERELATO IN UDIENZA: ACCETTAZIONE TACITA OPPURE NO?**

di Roberta Maccia

**Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 13 luglio 2011 n. 27610**

"La mancata comparizione in udienza del querelato, ritualmente citato, integra l'accettazione tacita della remissione della querela?". Tale la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte per dirimere l'esistente contrasto giurisprudenziale.

Un primo indirizzo affermava che qualora l'imputato, venuto a conoscenza della remissione della querela presentata a suo carico, non si fosse presentato all'udienza, tale assenza non potesse, di per sé sola, essere interpretata come volontà di accettare la remissione della querela. Ciò in quanto la mancata comparizione all'udienza costituisce esercizio di un diritto dell'imputato, che può farsi giudicare in contumacia, così che l'esercizio di tale diritto non poteva, in mancanza di altri non equivoci elementi, essere considerato una forma tacita di accettazione della remissione della querela.

Secondo il diverso orientamento, l'imputato previamente avvisato con atto notificatogli regolarmente, che non si fosse presentato all'udienza, avrebbe inequivocabilmente assunto la volontà di accettare la remissione della querela, non essendo indispensabile una accettazione espressa. Ciò in quanto ai fini dell'efficacia giuridica della remissione di querela, non è indispensabile una esplicita e formale accettazione (cioè una manifestazione positiva di volontà di accettazione) ma è sufficiente che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita (art. 155 comma 1° c.p.). In tale caso la mancata comparizione dell'imputato, unitamente al disinteresse manifestato per il procedimento a proprio carico, poteva considerarsi un atto tacito che denotava la volontà di "non ricusare" la remissione della querela.

Le Sezioni Unite, aderendo a quest'ultimo indirizzo, ritengono che, per la risoluzione del contrasto giurisprudenziale, si debba accertare l'effettiva conoscenza (o almeno la conoscibilità) dell'avvenuta remissione della querela, in quanto "l'imputato che sia a conoscenza o sia comunque posto in grado di conoscere l'intervenuta remissione della querela, e che omette di presentarsi in dibattimento, non pone in essere un comportamento neutro che è mera espressione del suo diritto di non partecipare al dibattimento rimanendo contumace, ma, disinteressandosi della prosecuzione e dell'esito del procedimento, manifesta la propria volontà di non ricusare la remissione".

Peraltro, l'accertamento della conoscenza o conoscibilità dell'intervenuta remissione della querela assume fondamentale rilievo anche perché la mancata ricusazione (cioè l'accettazione, tacita o meno, della remissione della querela) comporta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 340 comma 4° c.p.p.

Concludendo, anche in caso di mancata comparizione in udienza del querelato, che sia a conoscenza dell'avvenuta remissione della querela (o posto in grado di conoscerla), il giudice può pronunciare una sentenza assolutoria di estinzione del reato per remissione della querela, senza dover aspettare che il querelato espressamente accetti la remissione della querela.

## Purtroppo vere...

*Avvocato, sa cosa mi è successo oggi? Ho avuto un alter ego con l'assistente sociale!*

*Senta avvocato... il mio processo è ancora in stand bike oppure è successo qualcosa?*

*(testimone davanti al Giudice) - Signor Giudice, mio marito si droga. E' portatore malsano di aids.*

*(un assistito al proprio Avvocato) - Sullo stato del mio tumore posso esibire nel processo i risultati dell'ultima autopsia.*

*(il Giudice di Pace) - Resta ancora da stabilire se l'imputato, che ha commesso questi reati, è innocente o no.*

*Avvocato, la mia vicenda ha avuto un tristissimo epigono.*

*(testimone davanti al Giudice) - Se lei lo guarda, vede che è bruttissimo, tutto curvo, sembra un humus sapiens.*

*(testimone davanti al Giudice) - Quella notizia mi ha fatto subire una traumatologia da cui mi devo ancora riprendere...*



LA VOCE  
dell'**AGORÀ**



**Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Redazione:** Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
**e-mail:** info@legalitorino.it

**Stampa:** CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91  
Settimo Torinese

**Editore** Tommaso Servetto

**Direttore Responsabile** Paola Zanolli

**Caporedattore** Roberta Maccia

**Comitato di Redazione**

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno  
Laura Peyra - Chiara Proglgio - Antonio Vallone  
Cristina Zaccaria - Francesca Zan

**Corrispondenti locali**

Monica Anfossi - Aldo Bimbato - Anna Binelli  
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica  
Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Cesarina  
Manassero - Nilo Rebecchi - Marco Romanello  
Massimiliano Sfolcini - Roberto Tava  
Massimiliano Vallosio

**Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'**

## Infortunati sul lavoro

**INFORTUNIO SUL LAVORO E COLPA ESCLUSIVA DEL LAVORATORE**

di Roberto Trincherò

**Tribunale di Torino, prima sezione penale, 15 giugno 2011**

La condotta imprudente ed abnorme del lavoratore che abbia contravvenuto a specifiche prescrizioni impartite dal datore di lavoro in ragione di una sussistente ragione di urgenza e sia esorbitante rispetto all'attività lavorativa ed alle direttive organizzative ricevute, è qualificabile come causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), con il conseguente esonero di responsabilità da parte del datore di lavoro per l'incidente occorso al dipendente.

(Nella fattispecie, il Tribunale di Torino ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 590 co. 3 c. p. in relazione all'art. 583 co. i nr. 1 c.p. accertando la valenza interruttiva del nesso causale - tra le violazioni delle norme antinfortunistiche e l'evento lesivo verificatosi - del comportamento tenuto dalla persona offesa; in particolare, l'operaio con mansioni di carrellista, con l'ausilio di un collega, non otemperando ad un esplicito dovere di utilizzare l'apposita catena, effettuava una manovra per liberare il suo carrello incastratosi tra il molo di carico e il rimorchio parcheggiato parallelo al molo medesimo. L'azione è consistita nell'inserimento delle forcole del carrello condotto dal collega accorso in aiuto all'interno della cabina del carrello condotto dalla persona offesa. L'operazione causava a quest'ultimo un trauma da schiacciamento toraco-addominale con enfisema polmonare, nonché fratture costali multiple e schiacciamento della vertebra D9, avendo l'operante intervenuto, sterzando con il proprio carrello verso destra, schiacciato la persona offesa verso il volante).

Tribunale di Milano, sentenza 12 settembre 2011 n. 9965/2011

## Risarcibile ex articolo 185 C.P. e 2059 C.C. il danno al convivente omosessuale per la perdita del compagno

di Cristina Zaccaria

Con la sentenza n. 9965/2011 il Tribunale di Milano ha riconosciuto, per la prima volta, il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. - 185 c.p. al convivente omosessuale per la perdita del compagno in un incidente stradale.

Segnatamente il Giudice di prime cure ha rilevato che l'istruttoria dibattimentale ha provato "la stabile relazione affettiva e di convivenza" tra la vittima ed il suo compagno e che la sussistenza di detta relazione è stato il presupposto dell'ammissione della costituzione di parte civile del convivente.

Sul punto il Tribunale ha statuito che deve riconoscersi "la risarcibilità ex art. 2059 c.c., in relazione all'art. 185 c.p. dei danni derivanti da reato anche nei confronti del convivente more uxorio di uguale sesso. Si richiama sul punto, oltre all'ordinanza 13 novembre 2009 dott.ssa Gatto (v. Verbale di udienza in pari data), l'orientamento della Suprema Corte che ha stabilito la risarcibilità non solo della lesione dei diritti inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica (v. Sez. unite Civ. 26972/08). Ha stabilito altresì la Corte di Cassazione (sez. 3° pen. con sentenza n. 23725/08 rv 604690) che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale che al danno patrimoniale, che presuppone la prova di uno stabile contributo economico apportato in vita dal defunto al danneggiato - anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quanto risultati dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e mutua assistenza morale e materiale." (sentenza citata pag. 16)

Nella parte motiva del provvedimento de quo il Tribunale ha specificato altresì: "Senza dover equiparare in alcun modo la convivenza omosessuale alla famiglia, né legale né di fatto, né ad un rapporto di coniugio foriero di precisi diritti e doveri riconosciuti dall'ordinamento, e senza voler richiamare le interpretazioni della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, estranei alla nostra carta costituzionale, in tema di equiparazione dei diritti di una coppia omosessuale con una coppia sposata, si deve riconoscere al convivente superstite un danno risarcibile per la morte, derivante dal fatto illecito, della persona (di diverso o di uguale sesso) che di fatto aveva una stabile ed effettiva relazione affettiva e di convivenza da lungo tempo.

Si ritiene dunque che ciascuna unione affettiva stabile e duratura crei una condizione di

vita in cui l'individuo sceglie di crescere come persona e che la sua interruzione provocata da un fatto-reato provochi una sofferenza pari a quella che si verificherebbe in una coppia formata da persona di sesso diverso. Non si tratta dunque di riconoscere diritti simili o uguali a quelli derivanti da un matrimonio civile, ma di accordare tutela ad una situazione affettiva e di convivenza stabile, come affermato dalla Suprema Corte, analoga alla situazione del convivente della donna che perde un figlio con lui convivente da tempo." (sentenza pagg. 16-17)

Con riferimento a tale ultima specificazione si ritiene opportuno evidenziare come tale asserzione si ponga in netto contrasto con la sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale che invece ha chiarito che una coppia formata da persone dello stesso sesso merita lo stesso riconoscimento giuridico di una coppia formata da persone di sesso diverso sulla base dell'art. 2 della Costituzione.

### In evidenza

#### Attivazione obbligatoria della PEC

Dal 19 novembre 2011 tutte le comunicazioni telematiche da e verso gli Uffici Giudiziari torinesi (comunicazioni di cancelleria e depositi) avvengono in via esclusiva e ufficiale attraverso il "canale" della Posta Elettronica Certificata (c.d. PEC), così come disciplinata dal Codice dell'Amministrazione Digitale (alla luce del decreto della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia - DGSIA).

Gli indirizzi di PEC sono stati comunicati dall'Ordine di appartenenza (art. 16 comma 7° L. 2/2009).

E' dunque assolutamente necessario consultare la propria casella di PEC con regolarità.

L'indirizzo PEC deve essere indicato negli atti introduttivi del processo civile pena l'aumento della metà del contributo unificato di iscrizione a ruolo (D.L. 98/2011).

Anche il deposito telematico degli atti (attualmente, a Torino, decreti ingiuntivi e atti delle procedure esecutive immobiliari) avviene attraverso PEC: in tale ultimo caso è necessario possedere un dispositivo di firma digitale.

### Massime

#### MEDIAZIONE: IL VERBALE DI CONCILIAZIONE CHE ACCERTA L'INTERVENUTA USUCAPIONE NON E' TRASCRIVIBILE PRESSO I REGISTRI IMMOBILIARI

Tribunale di Roma  
Quinta Sezione Civile  
decreto 6-22 luglio 2011

Con la pronuncia indicata il Tribunale di Roma ha evidenziato che il verbale di conciliazione sottoscritto avanti l'Organismo di mediazione e omologato dal Presidente del Tribunale, avente ad oggetto l'accertamento dell'acquisto della proprietà o di altro diritto reale per usucapione, non può essere trascritto.

Segnatamente il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 28/10 la trascrivibilità del verbale di conciliazione nei registri immobiliari è ammissibile allorché la mediazione si risolve in un accordo coincidente con uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c.

"E' evidente" afferma il Giudice di prime cure "che il verbale di conciliazione avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuta usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento non si risolve in uno degli accordi di cui sopra, perché non realizza un effetto modificativo, estintivo o costitutivo, ma assume al contrario il valore di un mero negozio di accertamento, con efficacia dichiarativa e retroattiva, finalizzato a rimuovere l'incertezza, mediante la fissazione del contenuto della situazione giuridica preesistente. Pertanto, il verbale di conciliazione in esame, non essendo riconducibile ad una delle ipotesi di cui alla disposizione normativa di cui all'art. 2643 c.c. non può in forza di detta norma essere trascritto".

#### I COSTI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SONO DEDUCIBILI DAL CONDUTTORE

Corte di Cassazione  
Sezione Tributaria  
17 giugno 2011 n. 13327

Con la decisione in esame la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che le spese di riordino e di ristrutturazione dell'immobile locato in cui si svolge attività di impresa sono deducibili dal conduttore qualora collegabili allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sulla base di tale principio il Supremo Collegio ha specificato che: "la deducibilità di detti costi non possa essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell'esercizio dell'impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile" (cfr., in casi analoghi concernenti la detraibilità dell'IVA, Cass. nn. 10079 del 2009 e 3544 del 2010).

Ciò che rileva, in definitiva, è la strumentalità dell'immobile, sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, all'attività dell'impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per sé, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti (fermo rimanendo ovviamente la configurabilità di fattispecie fraudolente - e cioè in definitiva di ipotesi di fittizietà dei costi -, che l'Amministrazione non ha, nel caso in esame, contestato, salvo farne un generico accenno solo in questa sede; peraltro, va in aggiunta rilevato che il giudice d'appello, in ordine alla tesi dell'Ufficio secondo cui le spese erano state contrattualmente poste a carico del proprietario, ha affermato, senza che ciò sia stato oggetto di censura, che essa era basata su "una interpretazione del contratto di locazione discutibile").

### Separazione e divorzio

#### SI SOSPENDE IL DIRITTO ALL'ASSEGNO DIVORZILE IN PRESENZA DI CONVIVENZA STABILE DEL CONIUGE CARATTERIZZATA DA UN PROGETTO DI VITA IN COMUNE

di Cristina Zaccaria

Corte di Cassazione, prima sezione civile, 11 agosto 2011 n. 17195

La Suprema Corte di Cassazione ha operato una distinzione all'interno dei rapporti di fatto ricollegando alle convivenze more uxorio successive alla cessazione del matrimonio caratterizzate dall'arricchimento e potenziamento reciproco della persona dei conviventi" e "dalla trasmissione di valori educativi ai figli" conseguenze giuridiche di notevole importanza in relazione all'assegno divorzile.

Segnatamente la Corte di legittimità ha evidenziato che, sebbene consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis Cass. 23968/2010) affermi che la mera convivenza del coniuge con altra persona non incida di per sé direttamente sull'assegno di mantenimento, "tuttavia ove tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: come già si diceva, arricchimento e potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli (non si deve dimenticare che obblighi e diritti dei genitori nei confronti dei figli sono assolutamente identici, ai sensi dell'art. 30 Cost. e art. 2614 c.c., in ambito matrimoniale e fuori dal matrimonio), la mera convivenza si trasforma in una vera e propria famiglia di fatto (al riguardo Cass. n. 4761/1993)".

A quel punto, afferma il Supremo Collegio, "il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner non può che venir meno di fronte all'esistenza di una famiglia, ancorché di fatto. Si rescinde così ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso (v. sul punto Cass. N. 11975/2003)".

E' evidente pertanto che non vi è né identità, né analogia, tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all'assegno, e la fattispecie in esame, che necessita di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Come talora la Suprema Corte ha precisato (al riguardo, tra le altre, Cass. n. 3503/1998), si tratta, in sostanza, di semplice sospensione del diritto all'assegno: assegno che quindi potrebbe tornare ad esistere in caso di rottura della convivenza tra i familiari di fatto (com'è noto effettuabile ad nutum ed in assenza di una normativa specifica, estranea al nostro ordinamento, che non prevede garanzia alcuna per l'ex familiare di fatto, salvo eventuali accordi economici stipulati tra i conviventi stessi).

"La Voce dell'Agorà" augura a tutti Buon Natale e Felice Anno Nuovo

